

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 8.1.2016
C(2015) 9828 definitivo

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell' 8.1.2016

che stabilisce che il rimborso dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare (REM 03/14)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell' 8.1.2016

che stabilisce che il rimborso dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare (REM 03/14)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993², recante talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera del 29 maggio 2014, pervenuta alla Commissione l'11 giugno 2014, l'amministrazione doganale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in prosieguo il «Regno Unito») ha chiesto alla Commissione di stabilire se, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92, sia giustificato lo sgravio dei dazi doganali nelle circostanze di seguito descritte.

(2) Conformemente all'articolo 871, paragrafo 5, delle disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario [regolamento (CEE) n. 2454/93], la Commissione ha chiesto informazioni supplementari in data 11 dicembre 2014 e 13 marzo 2015. Tali informazioni sono pervenute alla Commissione da parte delle autorità doganali britanniche il 17 settembre 2015. Ai sensi dell'articolo 873 delle disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario, il termine di nove mesi di cui dispone la Commissione per pronunciarsi è stato prorogato del tempo trascorso tra la data della richiesta di informazioni supplementari da parte della Commissione e la data di ricevimento di tali informazioni.

(3) Conformemente all'articolo 872 *bis* del regolamento (CEE) n. 2454/93, la Commissione ha comunicato al ricorrente le ragioni per le quali intendeva respingere la richiesta; ai sensi dell'articolo 873 del medesimo regolamento, il termine di nove mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.

(4) Il caso riguarda un pagamento insufficiente di dazi doganali, per un importo totale di XXXX GBP, da parte di un importatore di prodotti destinati alle persone minorate. L'obbligazione è sorta a seguito dell'inosservanza, da parte dell'operatore, dei requisiti per l'esenzione prevista dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 (attualmente modificato dal regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio).

(5) L'operatore ha importato diversi prodotti destinati alle persone con disabilità fisiche o con mobilità ridotta. La maggior parte dei prodotti sono stati venduti a distributori indipendenti, che li hanno a loro

¹ GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

² GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

volta venduti ai consumatori finali. L'operatore, tuttavia, ha venduto direttamente alcuni altri prodotti a persone minorate, associazioni caritative o fondazioni ospedaliere.

(6) Tra il 2003 e febbraio 2007, l'operatore ha chiesto all'amministrazione doganale del Regno Unito l'autorizzazione a beneficiare dell'esenzione dai dazi prevista per i beni destinati alle persone minorate. L'ufficio doganale responsabile (il NIRU - National Import Reliefs Unit) ha concesso l'autorizzazione (sotto forma di certificati) fino all'agosto 2007.

(7) Ogni richiesta includeva un elenco dei prodotti destinati all'importazione, il nome dei fornitori, i paesi d'origine e il motivo dell'importazione. In tutte le richieste risultava che le importazioni erano destinate ad attività commerciali e che venivano effettuate periodicamente.

(8) Le richieste si riferivano a diversi prodotti destinati a persone minorate, classificati sotto diverse sottovoci della nomenclatura combinata (NC): furgoncini a triciclo per persone con mobilità ridotta, furgoncini a triciclo elettrici e pezzi di ricambio, apparecchi respiratori, attrezzatura ortopedica, sedie a rotelle, elevatori per malati, deambulatori, ausili per la fonazione, etc.

(9) Il regolamento (CE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, dispone quanto segue:

Articolo 72

Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli oggetti appositamente concepiti per l'educazione, l'occupazione e la promozione sociale delle persone fisicamente o psichicamente minorate, diverse dai ciechi, quando:

a) essi sono importati:

- dai minorati stessi e per loro proprio uso;

- da istituti o organizzazioni che si propongono come attività principali l'educazione o l'assistenza di tali persone e sono autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere detti oggetti in franchigia,

b) e oggetti equivalenti non sono attualmente fabbricati nella Comunità.

Tuttavia, alle condizioni previste dalle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, può essere prevista una deroga alla lettera b) a condizione che la concessione della franchigia non rischi di recare pregiudizio alla produzione comunitaria di oggetti equivalenti.

2. La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici, che si adattano agli oggetti considerati, nonché agli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti oggetti, purché tali pezzi di ricambio, elementi, accessori o utensili siano importati contemporaneamente a detti oggetti o, se importati successivamente, appaiano destinati a oggetti che sono stati precedentemente ammessi in franchigia o potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per tali pezzi di ricambio, elementi od accessori specifici o per tali utensili.

(10) L'articolo 76 del medesimo regolamento precisa che gli oggetti importati in franchigia dalle persone di cui all'articolo 72 « non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti ».

(11) Il regolamento (CE) n. 918/83 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1186/2009 del 16 novembre 2009.

(12) Il documento «Public Notice 371: Importing Goods for Disabled People free of Duty and VAT» (Avviso pubblico 371: importazione di beni destinati alle persone minorate in franchigia dai dazi e dall'IVA), disponibile on line e su supporto cartaceo, precisa i requisiti per l'ammissione all'esenzione e le procedure vigenti nel Regno Unito per la richiesta di tale esenzione. La sezione 2.4 riguarda le restrizioni applicabili all'uso e alla cessione delle merci e specifica quanto segue:

«Le organizzazioni devono utilizzare i beni unicamente per fornire un aiuto educativo, scientifico o culturale alle persone minorate. (...)L'organizzazione può prestare, dare in locazione o cedere i beni senza fini di lucro a persone minorate senza il pagamento di dazi e IVA».

(13) Ciascun certificato era valido per un periodo di sei mesi a partire dalla data di emissione e autorizzava l'esenzione dai dazi doganali (e dall'IVA se i beni venivano ceduti a titolo gratuito ad un'organizzazione importatrice ai sensi del punto 2.3 del documento «Public Notice 371») per l'importazione dei beni elencati, descritti come «aiuti vari per persone minorate». La nota 1 di ciascun certificato faceva riferimento a tale punto.

(14) In ogni certificato venivano descritte le merci ed indicati anche nome e indirizzo dei fornitori, sottovoce della nomenclatura combinata e paese di origine.

(15) Nelle dichiarazioni di importazione oggetto della richiesta veniva utilizzato il codice di regime doganale (CPC) 400014. Tale codice si riferiva ai beni specificamente concepiti per essere utilizzati da persone minorate, per i quali fosse richiesta l'esenzione dai dazi doganali sulla base di un certificato NIRU e l'esenzione o l'aliquota zero relativamente all'IVA.

(16) Un funzionario addetto alle verifiche si è recato presso i locali dell'operatore il 14 dicembre 2004 e il 1° giugno 2005. Ha verificato la correttezza dei codici di merce dichiarati per diversi prodotti e controllato varie dichiarazioni.

(17) In una lettera datata 9 settembre 2005, il verificatore ha informato la società di avere riscontrato alcune anomalie nel corso delle visite. Alcuni articoli importati erano stati classificati in modo errato e all'importatore veniva rammentata la propria responsabilità per la corretta classificazione tariffaria della merce. L'importatore veniva anche invitato ad acquisire copia delle dichiarazioni effettuate a suo nome per verificarne l'esattezza.

(18) Era stato utilizzato in modo errato anche il codice CPC 400013, per altre importazioni di articoli destinati a minorati. La lettera precisava:

«In base agli articoli da 71 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, l'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA deve essere richiesta all'atto dell'importazione utilizzando il codice CPC 400014 e presentando copia del relativo certificato NIRU (il documento "Notice 371" contiene ulteriori informazioni)».

(19) Non veniva messa in discussione l'autorizzazione a beneficiare dell'esenzione. E' stata emessa una richiesta di pagamento dei dazi per gli articoli dichiarati in regime di perfezionamento attivo. Quanto all'utilizzo del codice CPC 400013, la lettera indicava che *«non sarebbe stata avviata nessun'altra azione al riguardo».*

(20) Il 1° agosto 2007, l'operatore ha chiesto un nuovo certificato di esenzione dai dazi, perché la sua autorizzazione scadeva il 16 agosto 2007.

(21) L'autorità doganale ha respinto la richiesta, con e-mail del 3 agosto 2007, per il fatto che un'organizzazione importatrice di beni destinati alle persone minorate poteva cedere tali beni unicamente senza fini di lucro. Il ricorrente aveva dichiarato che la cessione di beni destinati ai minorati aveva uno scopo di lucro. Il servizio competente era stato consultato e aveva stabilito che la richiesta

doveva essere respinta. I criteri di cui agli articoli da 70 a 73 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio non erano rispettati.

(22) Il 3 luglio 2008, le dogane britanniche hanno presentato all'operatore una richiesta di pagamento per un importo pari a XXXX GBP, di cui XXXX GBP di dazi e XXXX GBP a titolo di IVA sulle importazioni, dal momento che non era stato autorizzato a beneficiare dell'esenzione dai dazi. La richiesta si riferiva alle dichiarazioni di importazione effettuate tra il 4 luglio 2005 e il 14 agosto 2007, che riportavano tutte il codice CPC 400014.

(23) Occorre notare che la presente richiesta di sgravio si riferisce unicamente ai dazi sulle importazioni effettuate tra il 4 luglio 2005 e il 2 agosto 2007. Infatti, i certificati di esenzione per le importazioni effettuate tra il 6 e il 14 agosto 2007, per un importo di XXXX GBP, sono stati rifiutati. L'importo in causa nella presente richiesta è pertanto di XXXX GBP.

(24) Il ricorrente ha domandato uno sgravio, conformemente all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario, adducendo che l'importo dei dazi è dovuto ad un errore dell'autorità doganale, che l'operatore ha ricevuto istruzioni errate e che è stato erroneamente autorizzato ad applicare l'esenzione.

(25) L'autorità doganale del Regno Unito ritiene che questo caso soddisfi i requisiti per lo sgravio di cui all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92. Infatti, essa ha rilasciato certificati che autorizzavano l'operatore a chiedere erroneamente l'esenzione dai dazi per diversi anni. L'autorità doganale del Regno Unito ritiene altresì che, anche se si può considerare che l'errore avrebbe potuto essere facilmente rilevato facendo riferimento alla relativa normativa, l'emissione di certificati per cinque anni può avere ingenerato nell'operatore una legittima aspettativa relativamente al proprio diritto all'esenzione.

(26) Le dogane britanniche ritengono che l'operatore abbia agito in buona fede, avendo egli dichiarato che i prodotti importati venivano venduti direttamente ed indirettamente a persone minorate e che la vendita di prodotti faceva parte della sua attività. Il ricorrente è comunque considerato un importatore affermato ed esperto.

Esame della domanda ai sensi dell'articolo 236, in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92

(27) In linea di principio, il dichiarante è responsabile del contenuto dei documenti presentati alle autorità doganali³.

(28) Ogni formulario di richiesta di esenzione dai dazi compilato dall'operatore indicava chiaramente che il motivo dell'importazione era: «*Attività commerciali; i prodotti importati sono venduti direttamente e indirettamente ad utenti minorati.*»

(29) I certificati di esenzione sono stati rilasciati all'operatore a seguito di un'errata interpretazione da parte del NIRU circa l'ammissibilità delle imprese commerciali importatrici di beni destinati a essere venduti a persone minorate.

(30) Un funzionario delle dogane britanniche ha effettuato una visita presso la XXXX il 14 dicembre 2004 e il 1° giugno 2005. Ha verificato l'esattezza dei codici merce utilizzati dalla SML per diversi prodotti, in particolare i codici 87131000 e 87139000. Ha proceduto anche ad effettuare raffronti con varie dichiarazioni.

(31) In una lettera datata 9 settembre 2005, il funzionario ha dichiarato di avere riscontrato anomalie nel corso delle visite. Alcuni articoli importati erano stati classificati in modo errato. Alla Sunrise Medical è

³ Causa T-42/96, *Eyckeler & Malt*, punto 162.

stato ricordato che, in qualità di importatore, era responsabile della classificazione tariffaria corretta delle proprie merci. L'importatore è stato anche invitato a procurarsi copia delle dichiarazioni effettuate a suo nome per verificarne l'esattezza. In seguito è stata emessa una nota C18 per i beni vincolati al regime di perfezionamento attivo.

(32) Il codice CPC 400013 è stato dichiarato per beni importati destinati a essere utilizzati da minorati. La lettera indicava: «*In base agli articoli da 71 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, l'esenzione dai dazi e dall'IVA deve essere richiesta all'atto dell'importazione utilizzando il codice CPC 400014 e presentando copia del relativo certificato NIRU*». In merito al diritto di utilizzare il codice CPC non è stata formulata nessuna osservazione.

(33) A seguito di un successivo riesame delle politiche applicate nell'ambito delle dogane britanniche, è stato possibile rilevare tale problema e ora l'esenzione dai dazi viene sistematicamente rifiutata dal personale del NIRU quando l'importazione è realizzata da un'impresa commerciale.

(34) Avendo il NIRU regolarmente emesso per diversi anni i certificati di esenzione senza formulare alcuna obiezione o dubbio, si può concludere che le autorità doganali britanniche abbiano commesso un errore.

(35) Al fine di stabilire se l'operatore non fosse ragionevolmente in grado di rilevare l'errore commesso dalle autorità britanniche, la Commissione deve prendere in considerazione tutte le circostanze del caso⁴, la natura dell'errore, l'esperienza dell'operatore e la diligenza mostrata.

(36) La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha statuito che la natura dell'errore deve essere valutata in particolare facendo riferimento alla complessità della normativa in questione⁵.

(37) Per quanto riguarda la complessità della normativa, la Commissione ritiene che la normativa in questione non possa essere giudicata complessa, fatto che l'operatore non ha contestato nella sua richiesta. Quando un regolamento è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* o *dell'Unione europea*, esso costituisce il solo diritto positivo in materia, diritto che nessuno può ignorare⁶.

(38) La Commissione ricorda che nel momento in cui esiste un dubbio sull'applicazione di un regime, il cui inadempimento possa far sorgere un'obbligazione doganale, spetta all'operatore informarsi e cercare ogni possibile chiarimento per non contravvenire alle disposizioni in questione⁷.

(39) Inoltre, la CGUE ha statuito che il fatto di permettere importazioni che non rispettano la normativa in vigore per il solo motivo che le autorità le hanno accettate, anche in siffatte condizioni, equivarrebbe ad avallare una negligenza che incoraggerebbe gli operatori a trarre profitto dagli errori delle autorità doganali⁸.

(40) L'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio indica chiaramente che sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione solo gli oggetti appositamente concepiti per l'educazione, l'occupazione e la promozione sociale delle persone fisicamente o psichicamente minorate, quando essi sono importati dai minorati stessi e per loro proprio uso, o da istituti e organizzazioni che si propongono come attività principali l'educazione o l'assistenza di tali persone. Nella fattispecie, l'operatore non può essere considerato come una persona minorata o un istituto avente come attività principale l'educazione o l'assistenza di tali persone.

⁴ Punto 19 della causa C-64/89, *Deutsche Fernsprecher GmbH*.

⁵ Causa C-250/91, *Hewlett-Packard*, punto 23; cause congiunte C-153/94 e C-204/94, *Faroe Seafood*, punto 100; causa C-251/00, *Ilumitronica*, punto 56; causa C-64/89, *Deutsche Fernsprecher GmbH*, punto 20.

⁶ Si veda, per esempio, la causa C-161/88, *Binder*, punto 59.

⁷ Si vedano le cause C-48/98, *Söhl & Söhlke*, punto 58, e C-38/07, *Heuschen & Schrouff*, punto 59.

⁸ Si veda la causa C-38/07, *Heuschen & Schrouff*, punto 64.

(41) Anche se le autorità doganali britanniche hanno commesso un errore rilasciando all'operatore i certificati di esenzione dai dazi, tale errore poteva essere facilmente rilevato tenendo conto del regolamento (CEE) n. 918/83, che dispone che «sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli oggetti (...) quando essi sono importati dai minorati (...) per loro proprio uso, o da istituti (...) che si propongono come attività principali l'educazione o l'assistenza di tali persone». L'operatore non soddisfa nessuno di questi requisiti, poiché la merce è stata importata per essere venduta.

(42) Per quanto riguarda la rilevabilità dell'errore, la Commissione ritiene che esso fosse rilevabile, in particolare vista l'esistenza di istruzioni nazionali che stabilivano la procedura da seguire. La sezione 2.4 del documento «Public Notice 371 (Importing Goods for Disabled People free of Duty and VAT)» indica che un'organizzazione che importi beni destinati alle persone minorate può solamente prestarli o cederli senza scopo di lucro.

(43) Quando l'errore è stato scoperto dalle autorità doganali britanniche, l'operatore importava i beni in questione già da più di sette anni; pertanto è considerato un operatore esperto, in particolare per quanto riguarda queste importazioni. A titolo di esempio, le autorità doganali britanniche hanno rilevato 3 043 dichiarazioni di importazione registrate a nome dell'operatore sotto il codice CPC 4000000 nel corso dei quattro anni precedenti la rettifica dell'errore.

(44) La CGUE ha affermato che l'espressione «negligenza manifesta» deve essere interpretata in modo che il numero dei casi di rimborso resti limitato⁹ e ha sottolineato che in caso di dubbio spetta all'operatore cercare tutti i chiarimenti possibili per non contravvenire alle disposizioni in questione¹⁰.

(45) Nonostante la chiarezza della normativa e delle note esplicative, l'operatore ha continuato a chiedere la franchigia dai dazi, approfittando dell'atteggiamento capzioso delle dogane britanniche.

(46) E' opportuno rilevare che l'operatore è implicato in altre infrazioni alla legislazione doganale. Una visita effettuata dalle dogane britanniche nel 2007 presso i locali dell'operatore ha permesso di constatare che l'operatore aveva classificato i furgoncini a triciclo per persone con mobilità ridotta sotto il codice merce errato, in esenzione dai dazi (TH8713), invece che sotto il codice TH8703 soggetto a un'aliquota daziaria del 10 %. L'operatore ha anche utilizzato il codice CPC 400014 in modo errato.

(47) La Commissione ritiene che la seconda condizione, riguardante la rilevabilità dell'errore, la buona fede dell'interessato e il rispetto delle norme vigenti in materia di dichiarazioni doganali, non sia soddisfatta.

(48) Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione conclude che il rimborso dei dazi ai sensi dell'articolo 236, in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, per un importo di XXXX GBP, non è giustificato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il rimborso dei dazi all'importazione per un importo di XXXX GBP oggetto della domanda del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 29 maggio 2014 non è giustificato.

⁹ Causa C-48/98, *Söhl & Söhlke*, punto 52.

¹⁰ Causa C-48/98, *Söhl & Söhlke*, punto 58.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8.1.2016

*Per la Commissione
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione*